



COMUNE DI SINALUNGA

Provincia di Siena

SETTORE

ATTIVITA' CULTURALI, SCOLASTICO-EDUCATIVE E SOCIALI

REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

(Legge Regionale 14.4.1999, n. 22 – Regolamento Regionale 13.4.2000 n. 3)

TITOLO I - OGGETTO

ART. 1 - OGGETTO

TITOLO II - SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

ART. 2 - FINALITA' DEL SISTEMA

ART. 3 - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL SISTEMA

ART. 4 - PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E REGOLAZIONE DEL SISTEMA

TITOLO III - SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI

ART. 5 - SVILUPPO DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI

ART. 6 - FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI DI TITOLARITA' PUBBLICA

ART. 7 - RAPPORTI FRA COMUNE E SERVIZI ACCREDITATI

ART. 8 - CONVENZIONI E BUONI SERVIZIO

ART. 9 - PROMOZIONE DELLA QUALITA' NEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI

ART. 10 - ALBO COMUNALE DEGLI EDUCA TORI DOMICILIARI

TITOLO IV - IMMAGINE, INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

ART. 11 - IMMAGINE DEI SERVIZI E FACILITÀ DI ACCESSO

ART. 12 - INFORMAZIONE SUI SERVIZI

ART. 13 - PAR TECIP AZIONE DELLE F AMIGLIE

TITOLO V - ACCESSO, FREQUENZA E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI COSTI

ART. 14 - UTENZA POTENZIALE DEI SERVIZI

ART. 15 - BANDI PUBBLICI E DOMANDE DI ISCRIZIONE

ART. 16 - GRADUATORIE DI ACCESSO

ART. 17 - FREQUENZA

ART. 18 - RETTE

TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

ART. 19 - DIREZIONE ORGANIZZATIVO-GESTIONALE E COORDINAMENTO PSICO- PEDAGOGICO

ART. 20 - DIREZIONE COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

ART. 21 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEI SERVIZI

ART. 22 - FORMAZIONE PERMANENTE

ART. 23 - SERVIZIO DI REFEZIONE

ART. 24 - RACCORDO CON I PRESIDI SOCIO-SANITARI PUBBLICI

TITOLO VII - AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO

ART. 25 - AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

ART. 26 - ACCREDITAMENTO

ART. 27 - VIGILANZA

TITOLO VIII - NORME FINALI

ART. 28 - NORMA FINALE

TITOLO I

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento, nel quadro delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 14.4.1999 n.22 "Interventi educativi per l'infanzia e gli adolescenti " ed al Regolamento Regionale 13.4.2000 n.3 "Regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia ex art.11 della L.R.14 aprile 1999, n.22", e con riferimento anche al Protocollo d'Intesa approvato dai Comuni della zona Valdichiana Senese nel contesto del Piano educativo di zona anno 2000, disciplina il funzionamento del **sistema dei servizi educativi per la prima infanzia nel territorio del Comune di SINALUNGA.**

TITOLO II

SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

ART. 2 - FINALITA' DEL SISTEMA

1. I servizi educativi per l'infanzia costituiscono un sistema di opportunità educative che favoriscono, in stretta integrazione con le famiglie, l'armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini.
2. La realizzazione di tali finalità consegue dal riconoscimento dei bambini come individui sociali competenti e attivi, come soggetti portatori di originali identità individuali, come titolari del diritto ad essere attivi protagonisti della loro esperienza e del loro sviluppo all'interno di una rete di contesti e relazioni capace di sollecitare e favorire la piena espressione delle loro potenzialità individuali.
3. La realizzazione di tali finalità consegue, altresì dalla stretta integrazione dei servizi con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste del progetto educativo dei servizi, portatrici di propri valori e culture originali, nonché dei diritti all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi medesimi.
4. Il perseguimento di tali finalità contribuisce, infine, alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, nonché di condivisione delle responsabilità genitoriali fra madri e padri.
5. I servizi educativi per l'infanzia costituiscono punti di riferimento per la realizzazione di politiche di prevenzione e recupero del disagio fisico, psicologico e sociale.
6. Nel loro funzionamento, i servizi educativi per l'infanzia promuovono raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i servizi sociali e sanitari, nonché con le altre istituzioni e agenzie F cui attività toccano la realtà dell'infanzia.
7. I servizi educativi per l'infanzia sono luoghi di elaborazione, produzione e diffusione di una aggiornata cultura dell'infanzia.

ART. 3 - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL SISTEMA

1. Il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia è costituito dai servizi riconducibili alle tipologie previste agli articoli 12 e 13 della L.R.n.22/99 e in particolare da:
 - 1.1. Nido di infanzia
 - 1.2. Centro dei bambini e dei genitori
 - 1.3. Centro gioco
 - 1.4. Servizio domiciliare
2. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito dei principi espressi nelle normative nazionali e regionali di settore nonché nel presente Regolamento e della programmazione educativa di zona, può favorire anche lo sviluppo e la regolazione di ulteriori e diverse tipologie di servizio, stabilizzandone il funzionamento dopo una fase sperimentale di durata triennale;

3. Ciascuna delle diverse tipologie di servizi indicate al precedente comma 1), presuppone il puntuale riferimento ai: *Requisiti tecnico strutturali*, agli *Standard funzionali*, ai *Moduli operativi ed organizzativi* così come previsti dal Regolamento Regionale 13 aprile 2000 n. 3:
 - Titolo II: Nido d'Infanzia;
 - Titolo III: Centro dei bambini e dei genitori;
 - Titolo IV: Centro Gioco;
 - Titolo V: Servizio domiciliare.

I contenuti di cui sopra devono intendersi testualmente riportati e ad essi si farà espresso riferimento anche per quanto attiene alla "autorizzazione al funzionamento e accreditamento" di cui al successivo Titolo VII del presente Regolamento.

ART. 4 – PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E REGOLAZIONE DEI SISTEMA

1. Il sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia si compone dei servizi a titolarità pubblica e di quelli privati accreditati.
2. La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia si fonda sulla prospettiva delle diversificazione e qualificazione dell'offerta nel quadro del regolato raccordo fra protagonismo pubblico e privato nella gestione dei servizi;
3. L'Amministrazione comunale, mediante l'elaborazione annuale del Piano Educativo Comunale di cui all'art.4, comma 3, della Legge Regionale n. 22/99, nonché mediante l'attivazione delle procedure di autorizzazione e di accreditamento e delle funzioni di vigilanza, di cui al successivo Titolo VII del presente Regolamento, esercita sul sistema dei servizi educativi per la prima infanzia attivi sul proprio territorio le funzioni di indirizzo e di controllo;
4. L'Amministrazione comunale programma, nel quadro delle competenze e delle attività richiamate dal presente Regolamento, lo sviluppo e la gestione del sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia secondo le specifiche modalità di cui al successivo titolo III.
5. L'Amministrazione comunale, mediante l'esercizio delle funzioni precisate nei precedenti commi, concorre, nel contesto della Zona Educativa di appartenenza, all'elaborazione della programmazione territoriale delle politiche di sviluppo e qualificazione degli interventi.

TITOLO III

SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI

ART. 5 - SVILUPPO DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI

1. L'Amministrazione comunale, nel quadro delle scelte programmatiche e nei limiti delle disponibilità di bilancio alle stesse correlate, determina il livello di sviluppo del Sistema Locale dei Servizi Educativi per la prima Infanzia, come individuato nel precedente Titolo II. In questo quadro e con riferimento anche agli indirizzi ed agli strumenti della programmazione educativa di zona, decide, in particolare:
 - a. la quota dei servizi ricompresi nel sistema, dei quali assumere la titolarità diretta;
 - b. la quota di servizi privati accreditati, qualora presenti nel territorio, ai quali attribuire il finanziamento a sostegno della gestione attraverso le modalità indicate al successivo art. 7);
 - c. il finanziamento da attribuire alla promozione delle qualificazioni del sistema locale dei servizi, anche con riferimento alle attività dei servizi privati autorizzati ed accreditati, qualora presenti;
 - d. il finanziamento da attribuire alla promozione dell'immagine e dell'informazione sui servizi, secondo le modalità di cui al successivo Titolo IV.

ART. 6 - FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI DI TITOLARITA' PUBBLICA

1. L'Amministrazione comunale, con riferimento alla quota di servizi di cui dispone di assumere, secondo le modalità di cui al precedente articolo 5, la diretta titolarità, individua la relativa forma di gestione all'interno delle possibilità previste dall'art. 113 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

ART. 7 - RAPPORTI FRA COMUNE E SERVIZI ACCREDITATI

1. L'Amministrazione comunale, nei limiti degli stanziamenti determinati secondo le modalità di cui al precedente articolo 5, comma 1 b, dispone le forme mediante cui realizzare il sostegno finanziario della gestione delle strutture private accreditate, qualora presenti nel proprio territorio, individuandole fra le seguenti:
 - a. Convenzione,
 - b. Buono servizio.

ART. 8 – CONVENZIONE E BUONI SERVIZIO

1. L'Amministrazione comunale, nell'ambito delle scelte operate secondo le modalità di cui al precedente articolo 7, stipula rapporti convenzionali con i servizi privati accreditati attivi sul proprio territorio.
 1. I rapporti convenzionali di cui al precedente comma stabiliscono:
 - a. la quota di posti - parziale o totale – che un servizio privato accreditato riserva al Comune;
 - b. le forme di gestione delle ammissioni, con attingimento da graduatoria comunale ovvero da altra graduatoria formata secondo criteri determinati dal Comune;
 - c. il sistema di partecipazione degli utenti ai costi di gestione;
 - d. l'ammontare del finanziamento corrisposto dal Comune al servizio privato accreditato per l'attuazione della convenzione e le relative forme di liquidazione a carico del Comune;
 - e. il numero ed il valore economico dei buoni-servizio da offrire alle famiglie collocate in posizione utile nelle graduatorie di accesso ai servizi e le relative forme di liquidazione a carico del Comune;
 - f. le forme di rendicontazione a carico del servizio convenzionato.

ART. 9 - PROMOZIONE DELLA QUALITA' NEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI

1. L'Amministrazione Comunale, nei limiti degli stanziamenti determinati secondo le modalità di cui al precedente articolo 5, comma 1 c), dispone iniziative volte a promuovere la complessiva qualificazione del sistema locale dei servizi.
2. Tali iniziative sono volte, in particolare, a:
 - a. Realizzare programmi di formazione rivolti a tutti gli operatori impegnati nei servizi;
 - b. Sperimentare e utilizzare sistemi di valutazione della qualità;
 - c. Realizzare le attività di formazione e di tirocinio necessarie all'istituzione e all'aggiornamento dell'Albo Comunale degli Educatori Domiciliari, di cui al successivo articolo 10.;
3. Le attività di cui al precedente comma 2) potranno anche essere promosse nel contesto della "gestione associata" di cui alla programmazione approvata dal Piano educativo della zona di appartenenza.

ART. 10 - ALBO COMUNALE DEGLI EDUCATORI DOMICILIARI

1. Presso il Comune è istituito, secondo le disposizioni di cui all'articolo 63 del Regolamento Regionale n.3/2000, l'Albo Comunale degli Educatori Domiciliari.

2. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al precedente comma da parte di persone:
 - a. il possesso di uno dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente per la professione di "educatore della prima infanzia";
 - b. la documentata partecipazione ad esperienze di formazione e aggiornamento inerenti la professione di educatore d'infanzia per un ammontare minimo di 60 ore all'anno;
 - c. la documentata effettuazione di un tirocinio minimo di 1 mese o di 150 ore presso un servizio educativo per l'infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta.
3. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al precedente comma da parte di società, associazioni e imprese cooperative:
 - a. il possesso da parte degli operatori di uno dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente per la professione di "educatore della prima infanzia";
 - b. la documentazione da parte del soggetto di una esperienza almeno annuale di gestione di servizi educativi per la prima infanzia;
 - c. la nomina, da parte del soggetto, di un legale rappresentante.
4. L'iscrizione ha durata annuale e la sua conferma per il successivo anno è disposta previa verifica della permanente sussistenza:
 - a. per le persone, delle condizioni di cui ai punti a. e b. del precedente comma 2;
 - b. per società, associazioni o imprese cooperative, delle condizioni di cui al precedente comma 3.

TITOLO IV

IMMAGINE, INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

ART. 11 - IMMAGINE DEI SERVIZI E FACILITÀ DI ACCESSO

1. L'Amministrazione comunale garantisce a tutte le famiglie, potenzialmente interessate, un'informazione capillare sui servizi attivi e su quelli in via di attivazione al fine di:
 - 1.1. favorire l'accesso ai servizi;
 - 1.2. verificare in modo continuo la corrispondenza fra domanda e offerta di servizi.
2. Tali obiettivi vengono perseguiti mediante la diffusione di materiale documentale e informativo, avvisi pubblici, anche mediante gli organi di informazione, visite dirette nei servizi e altre iniziative specifiche di vario genere.
3. Adeguate modalità di relazione, nonché procedure caratterizzate da chiarezza, semplicità e velocità verranno garantite ai cittadini per ottimizzare l'iscrizione ai servizi.
4. Referente diretta per la realizzazione di tali obiettivi è la Direzione Comunale dei Servizi Educativi per la prima Infanzia di cui al successivo articolo 19 ed i servizi stessi, anche mediante opportuna collaborazione con le strutture dell'Ente competenti in materia di comunicazione istituzionale;
5. Il Comune realizza le attività di cui sopra con riferimento a tutti i servizi attivi sul proprio territorio, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano semplicemente autorizzati al funzionamento ovvero inseriti nel sistema pubblico dell'offerta.

ART. 12 - INFORMAZIONE SUI SERVIZI

1. La Direzione Comunale dei Servizi Educativi per la prima Infanzia, di cui al successivo articolo 20, coordina, almeno annualmente, la raccolta organica di tutti i dati di consuntivo relativi ai servizi attivi sul proprio territorio.

2. L'organismo di cui al precedente comma 1), garantisce ai cittadini la completa informazione sulla gestione dei servizi, ivi compresa la possibilità di accesso, su richiesta motivata, a tutti gli atti di propria competenza inerenti il funzionamento dei servizi.

ART. 13 - PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

1. Presso ogni servizio educativo per la prima infanzia, inserito nel sistema pubblico dell'offerta sono garantite le forme di partecipazione, e i relativi eventuali organismi di partecipazione, previsti dal Regolamento Regionale n.3/2000 per le diverse possibili tipologie di servizio alle quali si fa espresso riferimento.
2. Gli organismi di partecipazione delle famiglie hanno come propria finalità la promozione della partecipazione delle famiglie alla vita dei servizi, mediante l'organizzazione di iniziative di promozione culturale inerenti le attività dei servizi nel quadro del concetto di trasparenza del progetto educativo del servizio e di piena e completa compartecipazione delle famiglie alla sua elaborazione e realizzazione.
3. Gli organismi di partecipazione delle famiglie, per iniziativa propria o su richiesta del soggetto gestore, esprimono pareri sui diversi aspetti legati al funzionamento dei servizi, ivi comprese le possibili ulteriori direzioni lungo cui sviluppare le politiche di intervento nel settore dei servizi educativi per l'infanzia.
4. La presidenza degli organismi di partecipazione delle famiglie è attribuita a un genitore.
5. La durata in carica degli organismi di partecipazione delle famiglie, in caso di organismi elettivi, è di 3 anni, i suoi componenti sono immediatamente rieleggibili, i genitori ne possono far parte nei limiti del periodo di effettiva frequenza del servizio;
6. La Direzione Comunale dei Servizi Educativi per la prima Infanzia, di cui al successivo articolo 20, coordina le attività degli organismi elettivi della partecipazione delle famiglie nei servizi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta mediante l'organizzazione in presenza di più servizi di una riunione congiunta dei loro presidenti, almeno con cadenza annuale.
7. In particolare per il Servizio del Nido d'Infanzia la partecipazione delle famiglie si realizza attraverso la costituzione dell'Assemblea e del Consiglio;
 - a. **Assemblea dei genitori** – il Comune organizza, di norma due volte all'anno l'assemblea dei genitori dei bambini iscritti e del Gruppo degli Operatori per discutere i temi generali propri dell'organizzazione e del funzionamento del servizio e sul processo di realizzazione del progetto educativo. L'assemblea dei genitori elegge tra i suoi componenti i propri rappresentanti all'interno del Consiglio, che rimangono in carica così come indicato al precedente comma 5);
 - b. **Il Consiglio** – promuove la partecipazione delle famiglie al servizio del Nido d'Infanzia ed elabora proposte sul suo funzionamento;
 - c. Il Consiglio è composto da rappresentanti dei genitori dei bambini iscritti, da rappresentanti del Gruppo degli Operatori (uno per ciascuna diversa professionalità e designati annualmente dal gruppo stesso) e dal soggetto titolare del servizio. I rappresentanti dei genitori sono in numero pari alla metà più uno rispetto al numero complessivo dei membri del Consiglio.
8. Il Comune promuove lo sviluppo delle forme di partecipazione delle famiglie con le modalità previste dal richiamato Regolamento Reg.le, nei servizi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta ed anche all'interno dei servizi privati autorizzati al funzionamento.

TITOLO V

ACCESSO, FREQUENZA E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI COSTI

ART. 14 -UTENZA POTENZIALE DEI SERVIZI

1. Possono essere ammessi alla frequenza di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta tutti i bambini residenti nel Comune di SINALUNGA, in età utile;
2. Nei casi di cui al comma precedente, l'ammissione di bambini residenti in altri Comuni è possibile solo in caso di mancanza di domande di residenti sufficienti a coprire tutti i posti disponibili; tale eventualità è sottoposta altresì al vincolo di impegno, da parte del Comune di residenza del bambino, a concordare con il soggetto gestore una forma di partecipazione alle spese di gestione del servizio;
3. L'ammissione di bambini residenti in altri Comuni, oltre che nella fattispecie di cui al precedente comma 2), potrà essere prevista anche nel contesto di eventuali specifici progetti condivisi ed inseriti nel contesto della programmazione educativa di zona e delle scelte di gestione associata;
4. Nei servizi educativi per la prima infanzia autorizzati al funzionamento possono essere ammessi tutti i bambini in età utile.

ART. 15 - BANDI PUBBLICI E DOMANDE DI ISCRIZIONE

1. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta provvede, in anticipo rispetto ai tempi previsti per l'inizio del ciclo di frequenza, a dare pubblicità al servizio nei confronti dei suoi potenziali utenti mediante appositi bandi pubblici;
2. Il soggetto gestore, in relazione alla specificità delle diverse tipologie di servizi, può prevedere anche un bando in tempi successivi a quelli dell'inizio del ciclo di frequenza da utilizzare in caso di posti eventualmente resisi liberi prima della fine del ciclo stesso;
3. I bandi contengono informazioni sul tipo di servizio, sul suo funzionamento e sui criteri selettivi per l'accesso e sulle scadenze per la presentazione delle domande;
4. Le domande di iscrizione dovranno essere presentate solamente utilizzando gli appositi moduli predisposti dal soggetto gestore, nei quali sono fornite indicazioni e/o schemi relativamente alle autocertificazioni e/o documentazioni necessarie;
5. Il Comune promuove lo sviluppo delle forme di pubblicità e trasparenza delle procedure di ammissione ai servizi di cui ai precedenti commi da parte dei servizi privati autorizzati al funzionamento, eventualmente presenti nel suo territorio.

ART. 16 - GRADUATORIE DI ACCESSO

1. Qualora il numero delle domande di iscrizione ad un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta, superi il numero dei posti disponibili, il soggetto gestore predispone, garantendo la trasparenza della procedura, un' apposita graduatoria di accesso, con riferimento anche a quanto previsto al precedente art. 15 commi 1 e 2).
2. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta determina, con apposito provvedimento, i punteggi da attribuire alle domande ai fini della composizione delle graduatorie, tenendo conto dei seguenti indirizzi e prevedendo meccanismi che *favoriscano* l'accesso di bambini :
 - a. portatori di handicap;
 - b. portatori di grave disagio socio-psicologico legato al cui nucleo familiare, previa valutazione congiunta con i servizi sociali competenti nel territorio;
 - c. il cui nucleo familiare sia mono-parentale;
 - d. nel cui nucleo familiare entrambi i genitori siano occupati;

3. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta, è tenuto a garantire la possibilità di ammissioni straordinarie in casi di emergenza, anche in condizioni di momentaneo soprannumero;
4. I bambini già frequentanti un nido d'infanzia nell'anno scolastico precedente hanno diritto di precedenza nell'accesso al servizio per l'anno successivo. Tale diritto è sottoposto alla condizione della presentazione di apposita riconferma di iscrizione;
5. La Giunta Comunale elabora e aggiorna annualmente una tabella di punteggi per la composizione delle graduatorie di accesso ai servizi educativi per la prima infanzia di cui è soggetto titolare il Comune, con riferimento agli indirizzi e criteri di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4, nonché agli indirizzi e criteri di cui al vigente Protocollo d'Intesa approvato dai Comuni della zona Valdichiana Senese ed inserito nel Piano educativo zonale anno 2000. Le stesse determinazioni costituiscono elemento diretto di orientamento per le scelte adottate dai soggetti gestori di servizi accreditati.
6. Il Comune promuove l'adozione dei criteri di accesso ai servizi di cui ai precedenti commi da parte dei servizi privati autorizzati al funzionamento.

ART. 17 – FREQUENZA

1. I servizi educativi per la prima infanzia inseriti nel sistema pubblico dell'offerta garantiscono:
 - a. La realizzazione, in anticipo rispetto all'inizio del ciclo annuale di funzionamento del servizio e, comunque, prima dell'inizio della frequenza, di un incontro con le famiglie di nuova iscrizione all'interno del servizio, per la presentazione generale del medesimo,
 - b. La realizzazione di un colloquio individualizzato preliminare all'inizio della frequenza;
 - c. Forme di inserimento accompagnate dalla presenza iniziale di un adulto familiare e rispettose dei ritmi individuali dei bambini;
 - d. Tutte le iniziative e situazioni propedeutiche all'inizio della frequenza dei bambini sono orientate, in particolare, a promuovere la conoscenza reciproca e la condivisione delle regole d'uso dei servizi da parte delle stesse famiglie, nonché a favorire il buon inserimento dei bambini.
2. Il progetto organizzativo dei servizi educativi per l'infanzia e la possibilità di realizzare pienamente le opportunità educative in essi presenti si fondano, in particolare, sul presupposto della regolare frequenza da parte dei bambini. Le famiglie sono chiamate alla realizzazione di questa condizione, per consentire il massimo beneficio ai bambini e a loro medesime nonché per consentire un funzionamento razionale e stabile dei servizi;
3. Ad assenze prolungate e/o ingiustificate può conseguire la perdita del diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento del soggetto gestore, in particolare in presenza di una lista di attesa non esaurita;
4. L'ammissione di bambini portatori di handicap si accompagna, in relazione all'entità del disagio, all'incremento del personale assegnato alla sezione o alla diminuzione fino ad un terzo del numero dei bambini della sezione nella quale viene disposto l'inserimento;
5. Nei nidi d'infanzia, un incontro preliminare con i genitori dei bambini che inizieranno la frequenza nel successivo anno scolastico si realizza nel servizio, di norma, entro il mese di giugno; i colloqui preliminari si svolgono prima dell'inizio della frequenza. Alla famiglia viene altresì richiesto, nei primi giorni di frequenza del bambino, di garantire la presenza di un genitore o di altra figura familiare adulta per il periodo di presenza quotidiana del bambino nel servizio. I nuovi inserimenti di bambini si realizzano, di norma, nel mese di settembre; nel caso che, alla fine di dicembre, risultino liberi alcuni posti, una seconda fase di inserimenti si realizza nel mese di gennaio. In presenza di lista di attesa, possono essere effettuati nuovi inserimenti nel servizio anche in tempi diversi, qualora se ne presenti l'opportunità, pur nel rispetto della metodologia di norma attivata per l'inserimento;

6. Nei nidi d'infanzia, la frequenza dei bambini che, all'inizio dell'anno scolastico, non i hanno i requisiti di età per frequentare la scuola dell'infanzia prosegue fino alla conclusione dell'anno scolastico.
7. L'Amministrazione comunale promuove l'adozione dei criteri di frequenza dei servizi di cui ai precedenti commi da parte dei servizi privati autorizzati al funzionamento.

ART. 18 – RETTE

1. Il soggetto gestore di servizi educativi per la prima infanzia inseriti nel sistema pubblico dell'offerta, determina la partecipazione economica degli utenti alle spese di funzionamento (escluse le spese per costi di ammortamento dei mutui od investimento per la realizzazione di strutture), differenziando la stessa in base al potere contributivo della famiglia. La verifica di quest'ultimo viene effettuata secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 13 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni;
2. I criteri di determinazione delle rette di cui sopra prevedono la distinzione tra “quota di frequenza” e “quota per il servizio di refezione”; con appositi provvedimenti possono essere disposte eventuali riduzioni per situazioni di comprovato disagio socio-economico della famiglia da verificarsi di concerto con i servizi sociali competenti;
3. Alla condizione di morosità prolungata nel tempo può conseguire la perdita del diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento del soggetto gestore.
4. L'Amministrazione comunale promuove l'adozione dei criteri di determinazione delle rette di frequenza di cui ai precedenti commi da parte dei servizi privati autorizzati al funzionamento eventualmente presenti nel proprio territorio.

TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

ART. 19 - DIREZIONE ORGANIZZATIVO-GESTIONALE

E COORDINAMENTO PSICO- PEDAGOGICO

1. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta, garantisce le funzioni di direzione organizzativo gestionale e di coordinamento psico-pedagogico mediante apposite figure tecniche dotate di appositi titoli di formazione di livello universitario. Dette funzioni si sostanziano nelle seguenti specifiche attività:
 - a. Elaborazione, attuazione e verifica del progetto educativo dei servizi;
 - b. Indirizzo, sostegno tecnico e supervisione al lavoro degli operatori;
 - c. Promozione, organizzazione e conduzione delle attività di formazione permanente e aggiornamento;
 - d. Promozione dell'integrazione fra servizi educativi per la prima infanzia e altri servizi educativi, sociali e sanitari;
 - e. Promozione e monitoraggio della qualità;
 - f. Sviluppo della cultura dell'infanzia all'interno della comunità locale.
2. Lo sviluppo delle funzioni di cui al precedente comma garantisce l'unitarietà, la coerenza e la continuità degli interventi, nonché la loro verifica di efficacia, anche nella direzione di ottimizzare, nell'ambito degli standard prescritti dalla normativa vigente, l'impiego razionale delle risorse.
3. Successivamente all'approvazione del presente Regolamento anche da parte degli altri Comuni della zona educativa di appartenenza dell'Ente , si attiveranno le necessarie procedure affinché le

funzioni del coordinamento pedagogico di cui ai precedenti commi 1 e 2 possano essere attuate in forma associata nel contesto della programmazione educativa della zona di appartenenza, al fine di razionalizzare le risorse e garantire omogeneità degli interventi educativi nell'ambito zonale;

4. Il Comune, anche in forma associata, promuove l'attivazione delle funzioni di cui ai commi precedenti da parte dei servizi privati autorizzati al funzionamento.

ART. 20 -DIREZIONE COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

1. Presso il Comune, nell'ambito del Settore di massima dimensione dell'Ente, al quale sono assegnati i servizi educativi di cui il Comune assume la diretta titolarità, è costituita la Direzione dei Servizi Educativi per la prima Infanzia, secondo le modalità e con le funzioni di cui ai precedenti articoli: Art. 11, comma 4 - Art. 12, comma 2 - Art. 13, comma 6 – Art. 19, commi 1, 2 e 3, nonché di quelle relative ai procedimenti di autorizzazione e accreditamento e alle funzioni di vigilanza di cui al successivo Titolo VII;
2. Nel caso che il Comune non sia titolare della gestione di servizi, alla struttura di cui al precedente comma sono attribuite le funzioni di cui ai precedenti articoli: Art. 11, comma 4 – Art. 12, comma 2, ed Art. 13, comma 6, nonché quelle relative ai procedimenti di autorizzazione e accreditamento e alle funzioni di vigilanza di cui al successivo Titolo VII;
3. Per la costituzione della struttura di cui al comma 1), il Comune può associarsi con uno o più degli altri Comuni ricompresi nella Zona Educativa di appartenenza per le stesse finalità di cui al precedente articolo 19, comma 3.

ART. 21 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEI SERVIZI

1. Il personale educativo e ausiliario è assegnato ai singoli servizi nel rispetto delle normative legislative e contrattuali in materia di profili professionali e di rapporto numerico personale/bambini e tenendo conto del complessivo orario di apertura e dell'articolazione dei turni;
2. Ciascuna delle diverse tipologie di servizi indicate al precedente articolo 3, comma 1, presuppone il puntuale riferimento ed adeguamento, da parte di ogni servizio, ai **Moduli Operativi ed organizzativi** così come definiti dal Regolamento Regionale 13 aprile 2000 n. 3, e precisamente:
 - **Nido d'Infanzia:** Titolo II - Capo III: Articoli 13, 14, 15, 16, 17, 19;
 - **Centro dei bambini e dei genitori:** Titolo III – Capo III: Articoli 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42;
 - **Centro gioco educativo:** Titolo IV – Capo III: Articoli 53, 54, 55, 56, 58, 59;
 - **Servizio domiciliare:** Titolo V – Capo V: Articoli 70, 71, 72;
3. Il personale educativo e ausiliario assegnato ad ogni singolo servizio costituisce il *Gruppo degli Operatori*;
4. I titoli di studio validi per *l'Educatore d'infanzia*, fino all'istituzione di specifici titoli previsti da leggi nazionali, sono quelli specificati dall'art. 74 del più volte citato regolamento Reg.le n. 3/2000, che di seguito si intende riportato;
5. Il Gruppo degli operatori, nel quadro degli indirizzi dati, è responsabile dell'elaborazione e dell'aggiornamento permanente del progetto educativo del servizio e adotta, a tale scopo, quale strategia privilegiata, la modalità collegiale di organizzazione del proprio lavoro.
6. Relativamente ai servizi di cui il Comune è titolare, nell'ambito del gruppo degli Educatori saranno assegnate specifiche funzioni di referenti per i rapporti con la struttura di cui al precedente art. 19, per rapporti esterni al servizio in quanto riferibili a programmazioni di interventi sovracomunali e per le diverse attività di programmazione/progettazione educativa (es. laboratori, documentazioni, ecc.); tali incarichi potranno anche essere cumulabili.

7. Gli educatori garantiscono un raccordo continuo con le famiglie, promovendo la loro partecipazione alle attività e alla vita dei Servizi e organizzando allo scopo un programma organico e coerente di situazioni di incontro (colloqui, incontri di piccolo gruppo o di sezione, assemblee, riunioni di lavoro, incontri di discussione, feste, etc.) che si svolgono con regolarità nel corso dell'anno.
8. Educatori e operatori, per lo svolgimento delle funzioni di cui ai precedenti commi, utilizzano una quota di orario diversa da quella utile a garantire l'orario di apertura del servizio all'utenza. L'orario di lavoro degli educatori prevede la disponibilità di un monte ore annuale per attività di programmazione, gestione sociale e aggiornamento.
9. Le attività educative all'interno dei servizi sono organizzate privilegiando situazioni di piccolo gruppo e sono tese alla valorizzazione delle diversità individuali. Adeguate strategie sono adottate per consentire l'ambientamento graduale e attivo dei bambini alla nuova situazione nei primi giorni di frequenza, ivi compresa la previsione della presenza di un familiare in detto periodo. L'individualizzazione del rapporto degli educatori con i singoli bambini, con particolare riguardo alle situazioni di cura personale, e con i genitori consente di stabilire un tessuto di sicurezze e di fiducia sul quale si costruisce positivamente, nel tempo, l'esperienza dei bambini nei servizi. Una attenta predisposizione dell'ambiente e delle risorse di materiali al suo interno promuovono nei bambini la capacità di orientarsi attivamente e consapevolmente fra le diverse possibilità di gioco favorendo la progressiva autonomia delle scelte e lo strutturarsi di contesti di relazione fra bambini e fra bambini e adulti. L'organizzazione dei tempi quotidiani secondo una matrice di regolarità e continuità sollecita lo strutturarsi nei bambini di aspettative e intenzioni nei confronti delle diverse esperienze. L'organizzazione complessiva e armonica, da parte degli educatori, delle diverse situazioni di cura, gioco e socialità è tesa a rendere piacevole e produttiva l'esperienza dei bambini all'interno dei servizi.

ART. 22 - FORMAZIONE PERMANENTE

1. Caratteristica fondamentale di ogni servizio educativo per la prima infanzia è la qualificazione del personale che vi opera.
2. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta, provvede ad organizzare programmi di formazione permanente, lo svolgimento dei quali rientra nell'uso del monte ore annuale previsto per la programmazione, la gestione sociale e l'aggiornamento.
3. La Direzione Comunale dei Servizi Educativi per la prima Infanzia opera per garantire il raccordo e il coordinamento delle Direzioni dei servizi per la prima infanzia presenti nella zona educativa di appartenenza e di quelli inseriti nel sistema pubblico dell'offerta, anche mediante la promozione di comuni iniziative di formazione e aggiornamento da rivolgere agli operatori.
4. Il Comune promuove lo sviluppo delle attività di cui ai commi precedenti da parte dei servizi privati autorizzati al funzionamento.

ART. 23 - SERVIZIO DI REFEZIONE

1. Nelle tipologie di servizi individuati al precedente articolo 3 comma 1) che, sulla base dei requisiti tecnico strutturali e degli standard funzionali fissati dal Regolamento Regionale n. 3/2000 prevedono il servizio di mensa, lo stesso viene garantito sia per ai bambini che al personale.
2. Una apposita dieta alimentare viene predisposta e aggiornata sulla base di indicazioni provenienti da specialisti del presidio sanitario pubblico o, in caso di assenza, da professionisti del settore.

ART. 24 - RACCORDO CON I PRESIDII SOCIO-SANITARI PUBBLICI

1. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia è tenuto a garantire gli opportuni raccordi con i presidi socio-sanitari pubblici del territorio in ordine alle seguenti materie:

- a. informazione, prevenzione e sorveglianza igienico-sanitaria;
 - b. disciplina delle segnalazioni di casi di disagio fisico, psicologico, sociale;
2. Sulle materie di cui al precedente comma, il Comune proporrà all'Azienda U.S.L. competente per territorio l'adozione di appositi protocolli operativi di cui promuove l'adozione anche da parte delle strutture private autorizzate al funzionamento, eventualmente presenti.

TITOLO VII

AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO

ART. 25 - AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

1. Sono sottoposti al regime dell'autorizzazione al funzionamento tutti i servizi educativi per la prima infanzia disciplinati dal presente Regolamento ed individuati al precedente art. 3.
2. Costituiscono requisiti per l'autorizzazione al funzionamento:
 - 2.1. Corrispondenza del dimensionamento della struttura agli standard previsti dal Regolamento Regionale n.3/2000, che di seguito si intendono riportati per ciascuna delle diverse tipologie;
 - 2.2. Rispetto dei vincoli sulla ricettività e sui rapporti numerici fra operatori e bambini previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2000 e che di seguito si intendono riportati per ciascuna delle diverse tipologie;
 - 2.3. Corrispondenza dei titoli di studio degli operatori -educatore e operatore ausiliario - assegnati al servizio alle previsioni dal Regolamento Regionale n.3/2000, Titolo VI – Capo I – Art. 74 e corretta applicazione agli stessi operatori della relativa normativa contrattuale;
 - 2.4. Ottemperanza alle norme vigenti in materia di sicurezza e di requisiti igienico sanitari.
3. Per tipologie di servizio sperimentali o comunque non direttamente riconducibili a quelle individuate al precedente articolo 3, comma 1), si intende che i requisiti siano individuati in via analogica, con riferimento alla tipologia più simile fra quelle dichiarate nel già richiamato articolo 3, comma 1).
4. Il gestore privato di uno dei servizi educativi per l'infanzia di cui al presente regolamento deve rivolgere domanda di autorizzazione al funzionamento al Comune dove il servizio ha sede.
5. La domanda di autorizzazione al funzionamento deve contenere informazioni relative a quanto precisato nei precedenti commi 2 e 3.
6. L'autorizzazione al funzionamento ha durata triennale e deve essere sottoposta a rinnovo negli stessi termini.
7. La domanda per il rinnovo dell'autorizzazione deve contenere la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate nella precedente richiesta di autorizzazione o di rinnovo della stessa, ovvero, in caso di variazioni, la loro specifica descrizione.
8. Il soggetto gestore di un servizio autorizzato al funzionamento è altresì tenuto, a pena di decadenza dell'autorizzazione in corso o di non procedibilità della sua richiesta di rinnovo, a rimettere annualmente al Comune i seguenti dati di consuntivo:
 - 8.1. dati individuali anonimi inerenti i bambini e le famiglie frequentanti il servizio, ai fini del monitoraggio delle caratteristiche degli utenti;
 - 8.2. numero dei bambini effettivamente frequentanti, con riferimento ai diversi mesi di apertura del servizio;
 - 8.3. numero degli operatori impiegati, distinti in educatori e operatori ausiliari e titolo di studio posseduto da ognuno;
 - 8.4. periodo di apertura annuale del servizio e suo costo, computato relativamente al suo bilancio annuale corrente di gestione con esclusione degli oneri di ammortamento;
 - 8.5. ammontare della retta media mensile a carico della famiglia.

9. L'Amministrazione comunale, mediante la struttura di Direzione Comunale dei Servizi Educativi per la prima infanzia di cui al precedente articolo 20, elabora un apposito procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento individuandone la durata massima nel termine di 3 mesi.

ART. 26 – ACCREDITAMENTO

1. Sono interessati al regime dell'accREDITAMENTO tutti i servizi educativi per la prima infanzia disciplinati dal presente regolamento.
2. Costituiscono requisiti per l'accREDITAMENTO:
 - 2.1. possesso dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento ;
 - 2.3. esistenza di un progetto organizzativo scritto del servizio, coerente con le finalità definite all'art. 3 del presente regolamento in ordine al sistema dei servizi educativi per la prima infanzia;
 - 2.4. programma di formazione del personale educativo prevista per un minimo di 40 ore annue e previsione delle funzioni di coordinamento tecnico pedagogico;
 - 2.5. disponibilità dichiarata ad intrattenere scambi con altri servizi della rete locale;
 - 2.6. previsione, nel progetto organizzativo del servizio, di modalità di partecipazione delle famiglie secondo i principi individuati nel presente regolamento;
 - 2.7. disponibilità all'utilizzo di strumenti per la valutazione della qualità;
 - 2.8. presenza, nella disciplina delle ammissioni, di criteri di priorità per favorire l'accesso di
 - 2.9. bambini portatori di handicap e di disagio sociale, di bambini il cui nucleo familiare sia monoparentale, di bambini nel cui nucleo entrambi i genitori' siano occupati, nel quadro di una garanzia di rispetto delle pari opportunità, senza discriminazione in base a sesso, razza, etnia, cultura o religione;
 - 2.10 garanzia di posti riservati per le emergenze;
 - 2.11 articolazione delle formule di iscrizione e frequenza nell'ambito del complessivo orario di apertura del servizio.
3. Per i servizi privati, l'accREDITAMENTO costituisce condizione essenziale per l'inserimento nel sistema pubblico dell'offerta e per il conseguente accesso a finanziamento pubblico, mentre il possesso dei requisiti necessari per l'accREDITAMENTO è condizione di funzionamento per i servizi a titolarità pubblica.
4. Il gestore privato di uno dei servizi educativi per l'infanzia disciplinati dal presente regolamento, può rivolgere domanda di accREDITAMENTO al Comune dove il servizio ha sede.
5. La domanda di accREDITAMENTO deve contenere informazioni relative a quanto precisato nel precedente comma 2.
6. L'accREDITAMENTO ha durata annuale e deve essere sottoposto a rinnovo negli stessi termini.
7. La domanda per il rinnovo annuale dell'accREDITAMENTO deve contenere la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate nella precedente richiesta di accREDITAMENTO o di rinnovo annuale dello stesso, ovvero, in caso di variazioni, la loro specifica descrizione. Deve altresì essere corredata dai seguenti dati di consuntivo:
 - 7.1. dati individuali anonimi inerenti i bambini e le famiglie frequentanti il servizio, ai fini del monitoraggio delle caratteristiche degli utenti;
 - 7.2. numero dei bambini effettivamente frequentanti, con riferimento ai diversi mesi di apertura del servizio;
 - 7.3. numero degli operatori impiegati, distinti in educatori e operatori ausiliari e titolo di studio posseduto da ognuno;

- 7.4. periodo di apertura annuale del servizio e suo costo, computato relativamente al suo bilancio annuale corrente di gestione con esclusione degli oneri di ammortamento;
 - 7.5. ammontare della retta media mensile a carico della famiglia.
 - 7.6. esito documentale dell'impiego di strumenti di valutazione della qualità, nel caso che il loro impiego sia stato richiesto nel periodo precedente.
8. L'Amministrazione comunale, mediante la struttura di Direzione Comunale dei Servizi Educativi per la prima Infanzia al precedente articolo 20, elabora un apposito procedimento amministrativo per il rilascio dell'accreditamento individuandone la durata massima nel termine di 3 mesi.

ART. 27 –VIGILANZA

1. L'Amministrazione comunale, mediante la struttura di Direzione Comunale dei Servizi Educativi per la prima Infanzia di cui al precedente articolo 20, che si può avvalere anche del supporto di altri organi comunali in relazione alle specifiche competenze, vigila sul funzionamento delle strutture autorizzate e accreditate presenti sul suo territorio, anche mediante periodiche ispezioni delle stesse;
2. Qualora, nell'esercizio delle competenze di vigilanza di cui al precedente comma, venga rilevata la non ricorrenza delle condizioni che dettero luogo al rilascio dell'autorizzazione o dell'accreditamento, si provvede, previa diffida ad ottemperare alle condizioni richieste, alla revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento.

TITOLO VIII

NORME FINALI

ART . 28 - NORMA FINALE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia;
2. Il presente Regolamento sostituisce le norme regolamentari in precedenza approvate con le deliberazioni di C.C. n. 30 del 27.01.1988 – n. 58 del 22.10.1997 e n. 69 del 27.11.1997.